

Quesito 1: *“con riferimento al Vs. bando di cui all’oggetto, chiediamo se è ammessa la partecipazione in R.T.I. on la seguente composizione societaria:*

- TI&A capogruppo con i seguenti requisiti: OG12/VII – ANGA 9/B
- Società Mandante con i seguenti requisiti: OG12/IV – ANGA 9/A
- Società Mandante con i seguenti requisiti: OG12/III bis – ANGA 9/D
- Società di progettazione (avente e requisiti nel bando)

Il requisito ANGA 9/A deve essere posseduto in capo alla Capogruppo?”

Risposta 1: È ammessa la partecipazione alla gara per il suddetto affidamento con la compagine sociale rappresentata nella Vs. nota richiamata in oggetto in quanto in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, professionale e speciale di cui all’art. 8 lettera c) del disciplinare di gara;

Nel caso prospettato da codesta Società, con riferimento all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. il quale prevede, per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, che "i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento”, considerando che la mandataria è in possesso della iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 classe B (lavori fino a € 9.000.000,00) e che la stessa copre oltre il 40 per cento dell’importo complessivo dell’appalto (€ 10.713.621,26), l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 classe A può essere posseduto anche da una delle mandanti.

Quesito 2: *“si chiede di confermare che il progettista designato abbia espletato servizi di ingegneria, negli ultimi dieci anni, per ciascuna delle categorie indicate dal disciplinare (D.02, D.04, P.01, V.02, IA.01) un importo pari o superiore a quello indicato nella colonna denominata, nel disciplinare, “importo lavori da progettare” e non complessivamente dei € 10.338.435,59:*

Risposta 2: - I requisiti in capo al soggetto indicato al quale verrà affidata la progettazione esecutiva, sono riportati all’art. 8 comma 1 lettera d) del Disciplinare di Gara; Tra i requisiti speciali, relativi allo svolgimento della progettazione è necessario che il progettista abbia espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie elencate nella tabella di cui all’art. 5, comma 6, del Disciplinare di Gara;

Quesito 3: *“Per quanto concerne i requisiti di progettazione, il bando richiama esclusivamente il D.M. 143 che è in vigore soltanto dalla fine del 2013 richiedendo, al contempo, servizi svolti negli ultimi dieci anni (2005-2015) durante i quali vigeva la Legge 143/49. Al riguardo si evidenzia che, contrariamente al D.M. 143/13, nessuna delle categorie di cui alla Legge 143/49*

*individuata espressamente le opere afferenti la realizzazione di discariche e/o bonifica e/o messa in sicurezza, tanto meno la categoria e classe VII/a (corrispondente secondo il D.M. 143/13 alla categoria D.02 indicata nel disciplinare) che recita: “Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani” .....Ciò premesso si chiede di confermare, pertanto, che ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 5 del Disciplinare di Gara, relativamente alla categoria ID.02, sia sufficiente che il progettista abbia svolto attività di progettazione in ordine ad attività di bonifica e/omessa in sicurezza e/o capping anche se certificate, secondo la legge 143/49, con la classe e categoria differenti dalla VI/a.”*

Risposta 3: - Ai fini del raggiungimento dell’importo minimo di opere progettate negli ultimi 10 anni, con riferimento alle opere contraddistinte con ID “D.02” di cui alla tabella riportata all’art. 5, comma 6, del Disciplinare di Gara è possibile considerare, oltre alle corrispondenti VII/a (ai sensi della L. 143/49) e III (secondo il D.M. 18/11/1971) di cui alla Tavola z-1 “categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze” allegata al decreto Ministeriale 31 ottobre 2013 n. 143, anche l’importo di opere progettate la cui certificazione abbia classi differenti da quelle su indicate purché riguardino opere di bonifica e/o messa in sicurezza del tutto analoghe a quelle oggetto dell’appalto. Tale analogia deve evincersi dal titolo dell’opera progettata.

Quesito 4: *“In merito alla richiesta di servizi di progettazione afferenti alla categoria P.01, poiché nel D.M. 143/13 non esiste la corrispondenza con le categorie vigenti precedentemente allo stesso decreto, si chiede di conoscere i requisiti ex Legge 143/49 necessari per la partecipazione alla gara.”*

Risposta 4: - In merito alla richiesta di servizi di progettazione espletati per opere contraddistinte con ID “P.01”, è possibile considerare oltre alle opere corrispondenti di cui alla Tavola z-1 allegata al decreto Ministeriale 31 ottobre 2013 n. 143 (opere riportate alla parte IV, sezione I del D.M. 232/1991), anche l’importo di opere progettate la cui certificazione abbia classe differente da quella su indicata purché riguardino “opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico” analoghe a quelle oggetto dell’appalto. L’analogia può essere dimostrata anche da una breve descrizione delle opere progettate.

Quesito 5: *“si chiede cortesemente di confermare o meno se le opere di cui alla indicata categoria OG13 siano subappaltabili nella misura del 100% (premesso che la ditta scrivente risulta in possesso di attestazione SOA per OG12 cl. VIII ed iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per categoria 9, classe A):*

Risposta 5: - Come riportato all'art. 5 comma 2 del Disciplinare di gara, si conferma che le opere appartenenti alla categoria OG13 sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge.;

Quesito 6: *“anche in relazione al quesito che precede, a pagina 25 del disciplinare si legge che il partecipante – per attività per cui sia privo della necessaria qualificazione – debba, a pena di esclusione, indicare nella dichiarazione di subappalto il nominativo del subappaltatore e dimostrare il possesso dei necessari requisiti di qualificazione da parte di quest'ultimo. Ciò premesso, si intende verificare se requisito di qualificazione sia la sola attestazione SOA del subappaltatore, chiedendo – in caso contrario – di precisare quali documenti/autocertificazioni debbano prodursi in tal caso.”*

Risposta 6: - In caso di subappalto, è necessario che il subappaltatore sia in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) di cui al DPR n. 34/2000 e s.m.i. e successivo D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che attesti il possesso delle qualificazioni per le categorie e classifiche adeguate ai lavori da subappaltare come richiesto all'art.8 lettera c) del Disciplinare di gara (OG13 classifica III o superiore).

Quesito 7: *“in caso di Raggruppamento di Imprese verticale è sufficiente che la Capogruppo risulti essere in possesso dei requisiti richiesti o si rende necessario che le imprese mandanti debbano essere iscritte all'albo Gestori nella categoria 9/A:*

Risposta 7: In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, è necessario che la capogruppo/mandataria sia iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 classe A.